# CAMERA DEI DEPUTATI N. 564

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato FINCATO**

*Presentata il 3 luglio 1987*

Norme per la tutela delle minoranze linguistiche

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema delle minoranze linguistiche in Italia si è imposto all'attenzione del Parlamento già nell'immediato dopoguerra per quel che riguarda alcune popolazioni delle zone di confine, alle quali si è assicurata una tutela legislativa.

Non si può comunque ritenere che in tal modo si sia esaurito il problema di tutte le minoranze, tenuto conto che per numerosi insediamenti di popolazioni alloglotte presenti in altre regioni non si è provveduto finora in alcun modo a fornire strumenti legislativi che ne salvaguardino l'identità culturale e linguistica.

Non è che siano mancate in passato iniziative in tal senso, provenienti da varie parti politiche: anzi, alcune di tali iniziative rimontano anche a date ormai lontane. Ad esempio, il disegno di legge n. 2462 per la tutela della minoranza albanese fu presentato al Senato della Repubblica fin dal 18 febbraio 1958. Pure non sono finora seguite misure concrete che affrontino il problema nella sua globalità, senza spezzettarlo in interventi limitati ad un singolo gruppo etnico.

Appare pertanto necessario provvedere con urgenza, per evitare la perdita della identità culturale dei gruppi linguistici minoritari, tenuto anche conto che il problema si è ormai proposto su scala europea.

Sarà opportuno ricordare in tal senso la raccomandazione n. 814 fatta nel 1977 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, relativa allo studio delle lingue europee viventi, che al punto 9, a, iii, riconosce « l'utilità culturale di preservare le minoranze linguistiche in Europa ». Inoltre, nell'anno 1980 un'indagine conoscitiva sulle minoranze è stata

disposta dal Parlamento europeo. Nell'ottobre del 1981 il Parlamento europeo ha votato a larghissima maggioranza la proposta del deputato socialista Gaetano Arfè di una « charta » dei diritti delle minoranze che ha rappresentato una solenne affermazione di principio, cui cominciano già a seguire atti concreti (il Parlamento europeo ha infatti stanziato 100.000 unità di conto per il 1983 e 200.000 per il 1984, da destinare ad iniziative culturali per le minoranze).

Da tali considerazioni deriva appunto la presente proposta di una legge-quadro, che non affronti il problema solo come un capitolo del contenzioso con altri Stati, ma consideri l'esistenza di cittadini italiani che hanno diverse tradizioni linguistiche come un arricchimento del nostro patrimonio storico ed una significativa affermazione di un pluralismo culturale, necessaria premessa di quello politico.

In tale ottica potranno evitarsi i limiti di una visione folkloristica di maniera, che mortificherebbe le tradizioni di queste popolazioni, riducendole ad oggetto di mera curiosità.

Né, d'altra parte, ci si potrà accusare di fomentare irredentismi attraverso norme di tutela che non vogliono certo trasformare cittadini italiani in cittadini di altri Stati, ma solo assicurare la conservazione di usi, costumi, peculiarità culturali che altrimenti rischierebbero di andare dispersi.

Vi è poi ancora da osservare che una legge-quadro sarà certo un incentivo perché vengano assunte legalmente altre iniziative legislative da parte dei consigli regionali (già si possono contare esempi significativi come le proposte presentate ai consiglio regionale della Basilicata ed a quello della Calabria per la salvaguardia delle minoranze albanesi).

Ed una legge-quadro sarà particolarmente utile per i gruppi numericamente meno consistenti, che incontrerebbero maggiori difficoltà per ottenere un riconoscimento dei propri diritti.

Si è in sostanza voluto assicurare la omogeneità delle proposte, corrispondente ad una omogeneità dei problemi, riscontrabile pur nella complessa articolazione storica delle varie minoranze.

E si è voluto pure che le nostre proposte fossero realistiche e, in quanto tali, realizzabili.

# PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Lo Stato e le amministrazioni locali, nel rispetto delle autonomie in materia conferite da norme speciali, tutelano la permanenza dei cittadini di lingua non italiana nei luoghi storici dei loro insediamenti.

ART. 2.

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge sono considerate di lingua non italiana le comunità di origine tedesca, francese, catalana, slovena, croata, albanese, greca, occitano-provenzale, zingara, ladina, ladina-friulana e sarda nelle rispettive zone di maggiore insediamento.

ART. 3.

1. I cittadini italiani che appartengono alle predette comunità hanno facoltà di adoperare, qualora ne facciano richiesta, la propria lingua d'origine anche nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione, operanti nei territori di cui al precedente articolo 2, purché la richiesta venga presentata al sindaco da una percentuale di cittadini elettori non inferiore al 10 per cento e la stessa sia approvata dal consiglio comunale.

ART. 4.

1. Alle comunità di lingua non italiana sono, in ogni caso, assicurate le seguenti misure di tutela:

*a)* nelle scuole d'infanzia la presenza di personale scolastico della tradizione linguistica diversa da quella italiana esistente nelle diverse località in numero sufficiente;

*b)* nelle scuole dell'obbligo l'insegnamento della lingua d'origine;

*c)* nella scuola secondaria superiore l'insegnamento della lingua e letteratura d'origine, della storia e delle tradizioni popolari proprie dei rispettivi insediamenti.

2. Nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, l'insegnamento è impartito su richiesta degli alunni interessati.

ART. 5.

1. Le amministrazioni pubbliche e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, curano che siano bilingue la toponomastica e la segnaletica stradale nelle zone di tradizionali residenze di popolazioni di lingua diversa dall'italiano.

2. I comuni le cui denominazioni siano state adattate alla lingua italiana possono, con deliberazione del consiglio comunale, ristabilire le rispettive denominazioni di origine. Analogo provvedimento può essere adottato per le località nei rispettivi territori che si trovino nelle medesime condizioni.

3. Tali delibere non sono sottoposte al controllo dei competenti organi regionali e sono immediatamente esecutive.

ART. 6.

1. I cittadini di lingua diversa da quella italiana cui sia stato attribuito un nome italiano possono modificarlo nella forma corrispondente a quella del proprio ceppo linguistico d'origine.

2. Analogo provvedimento può essere richiesto per i cognomi che siano stati italianizzati dopo il 1918.

3. Su tale richiesta decide il tribunale territorialmente competente in camera di consiglio udito il pubblico ministero.

4. Tutti gli atti del relativo provvedimento sono esenti dalla tassa di bollo e da qualsiasi altra spesa o imposta.

ART. 7.

1. Le amministrazioni comunali promuovono tutte le attività che assicurano la conservazione del patrimonio storico ed artistico proprio delle popolazioni di tradizioni linguistiche diverse da quella italiana, anche attraverso le associazioni che perseguono istituzionalmente tali fini.

ART. 8.

1. La RAI-TV, nell'ambito delle trasmissioni regionali, provvede a riservare almeno il 10 per cento delle ore di trasmissione a programmi che valorizzino e informino sulla storia e sulla cultura delle predette minoranze linguistiche.

2. È inoltre riservato nei programmi dell'accesso a diffusione nazionale previsti dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il 15 per cento delle ore di trasmissione alle associazioni di cui all'articolo 7.

ART. 9.

1. Per le finalità della presente legge è trasferita a favore dei comuni singoli o associati la somma di lire 2 miliardi che sarà distribuita in relazione alla consistenza numerica esistente in tali comuni delle diverse comunità etniche, rilevate nella prima fase di attuazione della presente legge dalle regioni.